

INFORMATIVA E INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING PER LE SOCIETÀ DEL GRUPPO SAVIO (I.B.N. Savio S.r.l. – Savio Industrial S.r.l. – Farmaceutici Caber S.r.l.)

Prefazione

Il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (di seguito Decreto Whistleblowing) recepisce l’*“Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.

Il D.Lgs. 24/2023, persegue la finalità di rafforzare la tutela giuridica delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o europee, che ledono gli interessi e/o l’integrità delle Società del Gruppo Savio, di cui siano venute a conoscenza nello svolgimento dell’attività lavorativa, al fine di assicurare che vengano intraprese tutte le opportune azioni e rese operative tutte le misure atte a far fronte alle violazioni, oggetto di Segnalazione e, conseguentemente, ad evitare il loro ripetersi.

Chi può effettuare una Segnalazione

Le Segnalazioni possono essere effettuate dalle seguenti persone:

- i dipendenti delle Società del Gruppo Savio, incluso il lavoro a tempo parziale, intermittente e a tempo determinato, la somministrazione di lavoro, l’apprendistato e le prestazioni occasionali, anche durante il periodo di prova, il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; gli ex-dipendenti;
- i lavoratori autonomi, gli imprenditori individuali, i collaboratori con cui le Società del Gruppo Savio intrattengono rapporti di prestazione di servizi, di realizzazione di opere, di fornitura di beni;
- i titolari di un rapporto di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione continuativa e coordinata, secondo le leggi pro tempore vigenti, che svolgono la propria attività lavorativa presso le Società del Gruppo Savio;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso entità giuridiche, che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore delle Società del Gruppo Savio;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività a favore delle Società del Gruppo Savio;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso le Società del Gruppo Savio;
- gli azionisti della società capogruppo;
- gli amministratori, i sindaci, la società di revisione delle Società del Gruppo Savio, ovvero qualsivoglia persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza, esercitate in via di mero fatto presso le Società del Gruppo Savio.

Cosa si può segnalare

Le Segnalazioni possono riguardare:

- violazioni di norme nazionali e di norme dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente;
- violazioni commesse;
- violazioni non ancora commesse, ma che il Segnalante ritiene possano esserlo sulla base di elementi concreti (fondati sospetti);
- condotte volte ad occultare le violazioni;
- violazioni intervenute nell'ambito di un rapporto di lavoro nel frattempo terminato;
- violazioni intervenute nel periodo di prova;
- violazioni intervenute nel periodo in cui il rapporto di lavoro non è ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni oggetto della Segnalazione siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali.

Le violazioni possono riguardare:

il diritto nazionale:

- gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- le violazioni dei Modelli 231 o del Codice di Comportamento di Gruppo;
- condotte illecite non conformi a quanto prescritto dalle procedure adottate delle Società del Gruppo Savio.

il diritto dell'Unione Europea:

- gli illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione Europea indicati nell'Allegato 1 del Decreto Whistleblowing e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (ovvero degli illeciti relativi a: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi);
- gli atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- le violazioni della normativa in materia di concorrenza e aiuti di Stato.

Le Segnalazioni, relative alle materie sopra indicate, possono riguardare anche fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse dalle Società del Gruppo Savio, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Cosa deve contenere la Segnalazione

E' indispensabile che la Segnalazione contenga i seguenti elementi fondamentali:

- le generalità di chi effettua la Segnalazione, con indicazione della qualifica o posizione professionale e un recapito a cui comunicare l'esito degli accertamenti;
- la chiara e completa descrizione della condotta illecita oggetto di Segnalazione e delle modalità con le quali se ne è avuta conoscenza;
- gli eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- se conosciute, la data ed il luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto di Segnalazione;

- il nominativo ed il ruolo (qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il Segnalato a cui attribuire la responsabilità dei fatti segnalati;
- eventuali altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le Segnalazioni prive di qualsiasi elemento che consenta di identificare il loro autore, sono Segnalazioni anonime e pertanto verranno prese in considerazione a condizione che esse siano adeguatamente circostanziate, dettagliate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti e quindi non abbiano contenuto generico o confuso, in modo da permetterne la valutazione e gli accertamenti del caso.

Le misure di protezione verso il Segnalante anonimo si applicano solo nel caso in cui esso sia eventualmente successivamente identificato ed abbia subito ritorsioni.

Si evidenzia che nel contenuto delle Segnalazioni è vietato:

- il ricorso a espressioni ingiuriose;
- l'inoltro di Segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- l'inoltro di Segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale. Le Segnalazioni saranno ritenute ancor più gravi quando riferite ad abitudini e orientamenti sessuali, religiosi, politici e filosofici.

Pertanto le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, circostanziate, verificabili e complete di tutte le informazioni utili all'accertamento dei fatti e all'individuazione dei soggetti cui attribuire le violazioni, i quali hanno il pieno diritto di reagire e di difendersi contro la Segnalazione effettuata nei loro confronti. Si sottolinea che la responsabilità del contenuto della Segnalazione è a carico del Segnalante, quindi laddove contenga consapevolmente informazioni false, inesatte o fuorvianti, ciò potrebbe comportare azioni disciplinari o persino sue responsabilità civili o penali.

Quali sono i canali a disposizione del Segnalante e le relative modalità di Segnalazione

I canali di comunicazione messi a disposizione del Segnalante sono:

➤ CANALI INTERNI

In conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing, le Segnalazioni possono essere effettuate utilizzando i **canali interni** di seguito elencati:

per **Segnalazione scritta**

❖ POSTA ORDINARIA

La Segnalazione deve essere inviata alla specifica Società del Gruppo Savio (I.B.N. Savio S.r.l. o Farmaceutici Caber S.r.l. o Savio Industrial S.r.l.) a cui si vuole indirizzarla, specificando che è "strettamente confidenziale" e da recapitare al **Responsabile della gestione della Segnalazioni** (con indicazione della Società del Gruppo Savio a cui si intende indirizzare la Segnalazione) – Via del Mare 36, 00071 Pomezia (RM).

E' opportuno che la Segnalazione venga inserita in tre buste chiuse: la prima con i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento di

riconoscimento; la seconda con la Segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del Segnalante dalla Segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa, al fine di garantire la massima riservatezza.

❖ **PIATTAFORMA ON-LINE EQS Integrity Line Professional**

Le Società del Gruppo Savio si sono dotate di una piattaforma on-line EQS Integrity Line Professional, idonea a garantire, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante, degli eventuali terzi citati nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Non è consentito l'accesso di consultazione della piattaforma al personale non autorizzato, pertanto è autorizzato all'accesso esclusivamente il **Responsabile della gestione della Segnalazioni**.

Il link per effettuare una Segnalazione attraverso la piattaforma on-line EQS Integrity Line Professional è <https://wbgrupposavio.integrityline.com/>.

per **Segnalazione orale**

❖ **MESSAGGIO VOCALE TRAMITE PIATTAFORMA ON-LINE EQS Integrity Line Professional**

La piattaforma on-line consente al Segnalante di registrare sul sistema un messaggio vocale, il quale successivamente viene processato alternando la voce registrata in modo da non renderla riconoscibile.

❖ **INCONTRO DIRETTO**

Il Segnalante, avvalendosi dei canali di cui sopra, potrà richiedere un incontro diretto al **Responsabile della gestione della Segnalazioni**, a cui effettuare la Segnalazione in forma orale, a condizione che indichi nella richiesta un recapito telefonico o una email a cui poter essere contattato. L'incontro sarà fissato nel più breve tempo possibile, ma comunque entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta d'incontro.

➤ **CANALE ESTERNO**

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna all'A.N.AC., beneficiando delle tutele previste dal Decreto Whistleblowing, solo nel caso in cui:

1. se il canale interno obbligatorio:
 - non è attivo;
 - è attivo ma non è conforme a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle Segnalazioni (garanzia di riservatezza);
2. il Segnalante ha già fatto la Segnalazione interna, ma non ha avuto seguito;
3. il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna:
 - non le sarebbe dato efficace seguito;
 - potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
4. il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per le procedure di presentazione e gestione delle Segnalazioni esterne si rimanda alla consultazione delle Linee guida disponibili sul sito internet dell'A.N.AC. utilizzando il link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

➤ **Divulgazione pubblica**

Il Segnalante può effettuare una divulgazione pubblica, con la quale le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici/di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (social media).

Il Segnalante beneficia delle tutele previste dal Decreto Whistleblowing, se al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

1. è stata fatta una Segnalazione interna a cui il **Responsabile della gestione della Segnalazioni** non ha dato riscontro nei termini previsti e a tale Segnalazione abbia fatto seguito una Segnalazione esterna ad A.N.AC., la quale a sua volta, non ha fornito riscontro al Segnalante entro termini ragionevoli;
2. il Segnalante ha già effettuato direttamente una Segnalazione esterna ad A.N.AC., la quale tuttavia, non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla Segnalazione entro termini ragionevoli;
3. il Segnalante ha fondato motivo di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
4. il Segnalante effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito (es. ipotesi di collusione tra il Responsabile della gestione della Segnalazioni e il Segnalato autore della violazione).

Chi gestisce la Segnalazione

La gestione della Segnalazione è affidata agli OdV delle Società del Gruppo Savio, nominati dal Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico come **Responsabili della gestione della Segnalazioni** delle rispettive Società, il quale deve:

- registrare la Segnalazione nel caso in cui arrivi tramite posta ordinaria o oralmente utilizzando la Piattaforma on-line dedicata. Nel caso in cui la Segnalazione sia stata effettuata utilizzando la Piattaforma on-line la registrazione è automatica;
- entro **7 giorni dalla data di ricezione della Segnalazione**, rilasciare al Segnalante l'avviso di averla ricevuta;
- inviare al Segnalante l'informativa sul trattamento dei dati personali, dovendo ricevere da parte di quest'ultimo il suo espresso consenso;
- mantenere le interlocuzioni con il Segnalante, al quale se necessario, può richiedere integrazioni. Le interlocuzioni e le integrazioni possono avvenire, anche su richiesta del Segnalante;
- agire in ogni fase avendo cura di tutelare la riservatezza dell'identità Segnalante, del Segnalato, di tutte le persone coinvolte nella Segnalazione, del Facilitatore e del contenuto della Segnalazione;
- trascorsi i **3 mesi dalla data di ricevimento della Segnalazione**, o in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione, comunicare al Segnalante:
 - l'archiviazione della Segnalazione e ne motiva le ragioni, oppure

- l'accertamento della fondatezza della Segnalazione e
- la trasmissione della Segnalazione agli organi competenti (es. il management aziendale) per i relativi seguiti, al fine di valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure da adottare.

Se la Segnalazione ha ad oggetto una violazione del Modello 231, inoltrarla all'OdV della Società del Gruppo Savio a cui si riferisce la Segnalazione.

Le suddette tempistiche si applicano anche se la Segnalazione non costituisca un illecito e/o risulti infondata o presentata erroneamente tramite un canale non idoneo.

Diritti di tutela del Segnalante

Il Sistema di gestione delle Segnalazioni adottato dalle Società del Gruppo Savio assicura la riservatezza e la protezione dei dati personali del Segnalante.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso Segnalante, a persone diverse dal **Responsabile della gestione della Segnalazioni**, espressamente autorizzato a trattare tali dati ai sensi del Codice Privacy e del GDPR.

Gli eventuali dati personali contenuti nella Segnalazione, inclusi quelli relativi alla identità del Segnalante, del Segnalato o di altri soggetti interessati dalla Segnalazione, verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Codice Privacy e dal GDPR.

Nel caso in cui il Segnalante desiderasse esercitare un diritto ai sensi del GDPR, potrà contattare il Responsabile/Titolare del trattamento dei dati della Società interessata dalla Segnalazione.

Inoltre il Segnalante ha il diritto in qualsiasi momento di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

L'informativa sulla Privacy e il consenso al trattamento dei dati personali sono disponibili sia sulla Piattaforma on-line EQS Integrity Line Professional al link <https://wbgrupposavio.integrityline.com/> e sia sui siti internet di ogni Società del Gruppo Savio.

Le Società del Gruppo Savio, prevedono che nei confronti del Segnalante non sia consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria collegata, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.

Qualora il Segnalante ritenga di essere stato vittima di condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali, che siano conseguenti alla Segnalazione, potrà informare il **Responsabile della gestione della Segnalazioni**, il quale si attiverà affinché venga accertato se il Segnalante sia stato vittima di una condotta vietata e pertanto in caso affermativo, verranno adottate le opportune misure correttive per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione o ritorsione e richiedere l'attivazione del procedimento disciplinare nei confronti dell'autore della discriminazione.

Le Segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza prescritti dal Decreto Whistleblowing, fatti salvi tempi ulteriori in caso di accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Estensione delle misure di protezione

Le misure di tutela sopra elencate si applicano anche:

- al facilitatore, cioè la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante o di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del Segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa o che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del Segnalante in via esclusiva o in partecipazione maggioritaria, o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano;
- agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Sistema sanzionatorio

Le Società del Gruppo Savio, nel rispetto delle previsioni normative applicabili, comminano sanzioni disciplinari nei confronti di:

- il Segnalante che abbia effettuato Segnalazioni con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare le Società appartenenti al Gruppo Savio, il Segnalato o altri soggetti interessati dalla Segnalazione;
- il soggetto che abbia violato gli obblighi di riservatezza circa l'identità del Segnalante previsti dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura sul Sistema di gestione delle Segnalazioni Whistleblowing;
- il soggetto che si sia reso responsabile di atti di ritorsione e/o discriminazione del Segnalante o delle persone ad esso collegate soggette a tutela;
- il soggetto che abbia ostacolato o tentato di ostacolare la Segnalazione;
- la non conformità al Decreto Whistleblowing della Procedura sul Sistema di gestione delle Segnalazioni Whistleblowing;
- la mancata gestione dei canali di Segnalazione secondo quanto previsto dal Decreto Whistleblowing;
- la mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.

Infine si segnala che, l'ANAC dispone di poteri sanzionatori che gli attribuiscono la facoltà di irrogare sanzioni pecuniarie amministrative che vanno:

- da 10.000 a 50.000 euro nei confronti di tutti i soggetti che si rendano responsabili di violazioni del Decreto
- da € 500 ad € 2.500, per il Segnalante che sia stato condannato in sede penale, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave.